



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
Calcio Femminile – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2013

1. Ricorso A.S.D. NAPOLI CALCIO INAMMISSIBILE FEMMINILE

avverso la sanzione dell'ammenda di €1.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Fimauto Valpolicella/Napoli Calcio Femminile del 12.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013)

2. Ricorso A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE

avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 16.8.2014 inflitta al Sig. Riccio Raffaele seguito gara Fimauto Valpolicella/Napoli Calcio Femminile del 12.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013)

3. Ricorso A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE

avverso la sanzione della squalifica fino al 16.3.2014 inflitta al Sig. Santoriello Gianluca seguito gara Fimauto Valpolicella/Napoli Calcio Femminile del 12.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013)

4. Ricorso A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Riccio Raffaele al 30 giugno 2014.

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Santoriello Gianluca al 31 gennaio 2014 incluso.

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica

avverso la sanzione della squalifica fino al 16.3.2014 inflitta al Sig. De Maio Felice seguito gara Fimauto Valpolicella/Napoli Calcio Femminile del 12.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013)

inflitta al Sig. De Maio Felice al 16 febbraio 2014 incluso.

5. Ricorso A.S.D. FUTSAL CITTÀ DI SESTU

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Serpa Brunno seguito gara Futsal Città di Sestu/Pesarofano Calcio A 5 del 19.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. 122 del 22.10.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Serpa Brunno a 2 giornate effettive di gara.